

POR CReO FESR 2007-2013
Attività 1.5.a e 1.6

BANDO UNICO R&S - ANNO 2012

Bando per la selezione di proposte progettuali
in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

**BANDO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
IN MATERIA DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE**

Indice generale

1. FINALITÀ E OGGETTO.....	3
2. INQUADRAMENTO AIUTI	4
3. DEFINIZIONI	4
4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.....	8
5. SOGGETTI BENEFICIARI.....	9
6. PROGETTI AMMISSIBILI.....	10
6.1 LINEA A.....	10
6.2 LINEA B.....	11
6.3 LINEA C.....	12
7. DURATA DEL PROGETTO.....	13
9. ACCORDO DI PARTENARIATO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	14
10. SPESE AMMISSIBILI.....	14
11. FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO.....	16
12. CUMULO.....	18
13. SELEZIONE DEI PROGETTI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	18
13.1 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ'.....	18
13.2 COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE.....	19
13.3 VALUTAZIONE DEI PROGETTI.....	19
13.4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO.....	21
14. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AMMISSIONE.....	21
15. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.....	22
16. DICHIARAZIONI DA COMPILARE.....	23
17. COMUNICAZIONI.....	24
18. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	24
18.1 AIUTO NON RIMBORSABILE.....	24
18.2 AIUTO RIMBORSABILE.....	25
19. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE	27
20. PUBBLICAZIONI.....	27
21. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	27
22. MODIFICHE DEL PROGETTO E VARIAZIONI DEL PARTENARIATO.....	29
23. CONTROLLI, DECADENZA E REVOCHE.....	30
24. SPESE INAMMISSIBILI, DIVIETO DI STORNI E RESTITUZIONE DI SOMME.....	31
25. TUTELA DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA SUL LORO TRATTAMENTO.....	32
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.....	33
27. NORME FINALI.....	33
ALLEGATI.....	33

1. Finalità e oggetto

La Regione Toscana con il presente bando pubblico, conformemente alle politiche della ricerca e dell'innovazione stabilite nell'Atto di indirizzo del PRS 2011-2015 e in attuazione del POR CReO FESR 2007/2013, intende sostenere e incrementare la propensione delle imprese toscane ad investire in R&S, privilegiando attività di ricerca in ambiti strategici che prevedano possibilità applicative, creino nuova occupazione e crescita economica.

La Regione Toscana intende da un lato favorire lo sviluppo dei settori high-tech e ad elevato contenuto di conoscenza, a partire dai *cluster* innovativi, presenti in regione, dall'altro intensificare e rafforzare i rapporti fra mondo delle imprese e tra queste e il mondo della ricerca, favorendo l'applicazione di nuove idee e tecnologie ai problemi tecnico-produttivi delle imprese.

.In particolare, con il presente bando, la Regione Toscana procede alla selezione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (in seguito "progetti") realizzati da imprese, singolarmente o in forma aggregata, aventi sede legale o unità produttive sul territorio regionale.

In relazione agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Regionale, le agevolazioni sono concesse in relazione alle seguenti tre linee di azione:

- A) **Linea di azione A "sostegno diretto a favorire processi di aggregazione delle imprese, forme di alleanza strategica, creazione di reti e altre forme di cooperazione" – POR CReO, Attività 1.5.a** (in seguito "linea A"). Rientrano in questa linea i progetti di investimento in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale orientati a sviluppare reti tra poli produttivi, a creare alleanze strategiche di filiera e cluster di imprese, a sperimentare nuove metodologie di collaborazione tra PMI e tra queste e il mondo della ricerca pubblico o privato
- B) **Linea di azione B "aiuti alle imprese per ricerca e sviluppo (in seguito R&S) nelle tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia" – POR CReO, Attività 1.6** (in seguito "linea B"). Rientrano in questa linea i progetti di investimento delle imprese toscane in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale orientati a sostenere la creazione di prodotti a maggior valore aggiunto, che privilegiano tecnologie chiave abilitanti dell'economia regionale toscana e/o settori ad alta tecnologia
- C) **Linea di azione C "aiuti alle imprese per ricerca e sviluppo (in seguito R&S) nelle tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia, riservati alle PMI" – POR CReO, Attività 1.6** (in seguito "linea C"). Rientrano in questa linea i progetti di investimento delle imprese di piccole e medie dimensioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori delle tecnologie chiave abilitanti dell'economia regionale toscana e/o ad alta tecnologia

Le procedure amministrative relative alle tre linee sopra citate (A, B, C) seguono in parte regole comuni ed in parte regole proprie. In questo secondo caso, le diverse procedure saranno opportunamente evidenziate

Nell'ambito delle citate linee di azione e in base a quanto stabilito dalla Giunta regionale negli indirizzi attuativi di cui alla delibera n. 1242 del 27 dicembre 2011, la Regione Toscana riconosce priorità ai progetti afferenti alle aree tecnologiche, settoriali o territoriali individuate dal PRS 2011-2015 nell'ambito dei Progetti Integrati di Sviluppo (di seguito PIS), con l'obiettivo di tendere alla razionalizzazione e concentrazione dei propri interventi a sostegno dell'innovazione e della crescita tecnologica del sistema produttivo.

In particolare, saranno ritenuti prioritari i progetti ricadenti nei PIS. e/o negli ambiti tematici/tecnologici individuati ai successivi punti 6.1, 6.2 e 6.3 del bando, descrittivi delle caratteristiche e dei contenuti delle linee di azione A, B e C.

2. Inquadramento aiuti

I contributi per la realizzazione dei progetti sono concessi sulla base:

- della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01
- della notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di apposito regime di aiuto e della successiva autorizzazione del 27 maggio 2008 - Aiuto di Stato n. N 753/2007 – Italia Aiuti alla RSI in Toscana
- del “Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6.8.2008” (c.d. regolamento generale di esenzione per categoria).

3. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni, tratte dalla sopracitata Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01, e relativamente alla definizione di PMI, dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238/2005):

«**Aggregazione tra soggetti diversi**»: è un insieme di soggetti che collaborano per realizzare un progetto comune di investimento.

L'aggregazione tra soggetti si realizza attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato che prende la forma di:

- Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), nel caso in cui l'aggregazione riguardi solo imprese (art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006);
- Associazione Temporanea di Scopo (ATS), nel caso in cui l'aggregazione riguardi imprese e organismi di ricerca (art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006);
- nella forma del consorzio o società consortile ai sensi delle disposizioni degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, di durata non inferiore ad anni cinque;
- reti di impresa ai sensi della legge 33/2009: nel caso di imprese appartenenti ad una rete, per accedere ai finanziamenti le imprese dovranno costituirsi in una delle forme di cui ai punti precedenti.

Nel caso di aggregazione di sole imprese (RTI), nessuna di esse¹ deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Non saranno, inoltre, ammessi a finanziamento i progetti di raggruppamenti con imprese che partecipano alla realizzazione del progetto con un investimento inferiore al 10% dell'investimento complessivo.

Nel caso di aggregazione tra imprese e organismi di ricerca(ATS), questi ultimi, cumulativamente, non possono sostenere più del 30% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

¹ Ciò vale anche per il consorzio o società consortile che partecipi come capofila per le sue consorziate. Vedi infra.

Le imprese che si presentano in forma di aggregazione non devono essere fra loro associate o collegate, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dall'art. 3 della sopramenzionata Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE².

Il consorzio o società consortile rappresenta di per sé aggregazione. Tuttavia il consorzio o società consortile può proporre domanda anche a titolo individuale, come singolo partecipante, eventualmente anche insieme ad altre imprese nell'ambito di una ATS o RTI: in tal caso lo stesso consorzio o società consortile dovrà possedere tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti alle singole imprese. Qualora, invece, il consorzio o società consortile partecipi in qualità di aggregazione, esso deve indicare quali imprese consorziate partecipano al progetto. In tal caso il consorzio o società consortile assume necessariamente il ruolo di capofila e i soggetti del consorzio o società consortile che partecipano al progetto devono possedere singolarmente i requisiti previsti dal presente bando.

L'atto che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali. I componenti dell'aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del programma, il soggetto capofila. Si rinvia al successivo art. 9 un approfondimento circa le prescrizioni riguardanti i contenuti dell'accordo di partenariato (RTI/ATS).

«Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca»: collaborazione tra organismo di ricerca e imprese nel caso in cui l'organismo di ricerca sostiene non meno del 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Nel caso di più organismi di ricerca, il valore cumulativo dei costi ammissibili non può essere inferiore al 10%.

«Grandi imprese» (in seguito «GI»): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese.

«Imprese economicamente e finanziariamente sane»: ai fini del presente bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane e, quindi, non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria di cui alla Comunicazione GU C 244 dell'1.10.2004, tutte quelle imprese che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali e che presentano i requisiti sotto indicati:

I) Società e ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria:

a) le società a responsabilità limitata che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale

b) le società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, ovvero le ditte che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del proprio capitale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto del capitale;

c) tutte le altre società e le ditte individuali per le quali non ricorrono le condizioni per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza

II) Società e imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria ma hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, che presentino:

² Nel caso uno o più soggetti dell'aggregazione dovessero risultare associati o collegati ai sensi della suddetta Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE la domanda di contributo sarà ritenuta inammissibile con pregiudizio dell'intero partenariato.

- a) un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
- b) il certificato camerale dal quale risulti che in capo alla società o all'impresa non risultano stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- c) misura protesti (rilasciata dalla CCIAA) che attesti l'assenza di protesti o stati di insolvenza in capo alla società o all'impresa;

III) Società e imprese che alla data di presentazione della domanda risultano costituite da meno di tre anni ossia società e imprese per le quali dalla data di presentazione della domanda alla data di iscrizione nel registro delle imprese sono decorsi un numero uguale o inferiore a 36 mesi.

«**Intensità di aiuto**»: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda dell'aiuto (ESL). Gli aiuti rimborsabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea³ applicabile al momento della concessione, cioè alla pubblicazione su BURT del decreto dirigenziale che approva la graduatoria e assume i relativi impegni di spesa a favore dei beneficiari. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.

«**Occupazione aggiuntiva**»:

Si intende il numero espresso in Unità Lavorative Annuali di nuovi addetti inseriti nell'organico della sede operativa in cui si svolge il progetto di R&S a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla conclusione del progetto e, per quanto riguarda le grandi imprese, senza riduzione di occupazione in territorio dell'UE e senza determinare delocalizzazione da altro Stato membro dell'UE.

«**Organismo di ricerca**» (in seguito «OR»): soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti. L'OR può partecipare al progetto

- 1) in qualità di fornitore di servizi di ricerca (*ricerca contrattuale*),
- 2) in qualità di partner, dando luogo ad una *collaborazione effettiva* tra imprese e organismi di ricerca.

E' fatto divieto per un OR essere contemporaneamente fornitore e partner per lo stesso progetto di ricerca.

«**Piccole e medie imprese**» (in seguito «PMI»), «piccole imprese» e «medie imprese»: le imprese ai sensi della citata raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

³ Il tasso di riferimento e attualizzazione fissato dalla CE è consultabile al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

«**Progetto comune di investimento**» (in seguito «Progetto»): progetto, condiviso da più imprese con o senza OR, composto da un insieme di azioni reciprocamente coerenti e collegate tra loro, necessarie a costruire e/o rafforzare processi di collaborazione/cooperazione tra imprese. La definizione di tali progetti richiede quindi un'intesa strategica dei diversi soggetti coinvolti e la strutturazione dettagliata di un insieme complesso e coerente di azioni ed interventi.

«**Ricerca contrattuale**»: E' l'attività di ricerca svolta da un OR per conto di imprese. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal mandante. Il mandante è proprietario dei risultati del progetto e si assume i rischi di un eventuale insuccesso.

«**Ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi che rientrano nello sviluppo sperimentale.

«**Soggetto capofila**» (in seguito «Capofila»): è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali, di referente ufficiale nei confronti della Regione Toscana nonché beneficiario del finanziamento regionale. Nei partenariati che coinvolgono imprese e OR il capofila deve essere necessariamente un'impresa. Il Capofila assicura il buon funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi progettuali, incassa le quote di contributo spettanti a ciascun beneficiario associato e provvede a liquidare il contributo di competenza di ciascuno.

«**Sviluppo sperimentale**»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

«**U.L.A**» Le ULA (Unità Lavorative Annue), così come definite dal Decreto Ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005, sono l'unità di misura del lavoro dipendente che le normative comunitarie e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Gli apprendisti o studenti con contratto

di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

4. Disponibilità finanziarie

Le risorse disponibili per l'annualità 2011 ammontano a complessivi euro 3.494.512,09, così suddivise:

- euro 959.047,28 per la linea di intervento 1.5.a POR Creo FESR 2007-2013 (linea A del bando);
- euro 2.000.000,00 per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 2007-2013 (linea B del bando);
- euro 535.464,81 per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 2007-2013 (linea C del bando).

In base a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1082 del 5 dicembre 2011 e dalla delibera n. 1242 del 27 dicembre 2011, nel corso del 2012 saranno messe a disposizione per l'attivazione del presente bando ulteriori risorse pari a 70 milioni di euro, così suddivise:

- euro 20 milioni per la linea di intervento 1.5.a POR Creo FESR 2007-2013 (linea A del bando), concedibili nella forma dell'aiuto non rimborsabile (in conto capitale) a favore delle PMI in forma aggregata;
- Euro 47 milioni per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 2007-2013 (linea B del bando), concedibili nella forma dell'aiuto non rimborsabile (in conto capitale) a favore delle PMI e nella forma combinata dell'aiuto rimborsabile (in conto capitale) e non rimborsabile (finanziamento agevolato) a favore delle grandi imprese;
- Euro 3 milioni per la linea di intervento 1.6 POR Creo FESR 2007-2013 (linea C del bando), concedibili nella forma dell'aiuto non rimborsabile (in conto capitale) a favore delle PMI singole;

Alle precedenti risorse potranno aggiungersi ulteriori 70 milioni di euro provenienti dal "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca", (in seguito FRI ricerca) di cui alla legge 30 dicembre 2004 n.311 e alla legge 27 dicembre 2006, n.269, quando tale Fondo potrà essere concretamente attivato. Tali risorse saranno utilizzate per finanziare, secondo le condizioni che la Giunta regionale definirà, i progetti posizionati in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento di risorse, previa verifica del mantenimento e/o sussistenza dei requisiti di accesso da parte dei beneficiari al fondo rotativo.

A tal proposito, si rinvia a successivo atto la definizione delle modalità attuative del FRI ricerca, condizionatamente alla preventiva sottoscrizione di apposita convenzione tra Regione Toscana e Cassa Depositi e Prestiti.

Le risorse disponibili sono attribuite separatamente a ciascuna linea di azione e assegnate ai beneficiari in base a tre distinte graduatorie ordinate secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione tecnico-scientifica, nei limiti delle assegnazioni.

Per ciascuna linea di azione, la graduatoria sarà suddivisa in due fasce. La fascia dei progetti appartenenti agli ambiti prioritari ai sensi della delibera Giunta regionale n. 1242 del 27 dicembre 2011 e la fascia dei progetti non appartenenti a quegli ambiti prioritari.

Per ciascuna linea di azione, le risorse verranno assegnate fino ad esaurimento delle stesse ai progetti ammessi in ordine di punteggio della graduatoria, con precedenza per i progetti appartenenti alla fascia prioritaria.

Le risorse stanziare per ciascuna delle tre linee di azione (A, B o C) ma non assegnate per mancanza di progetti presentati o per progetti che non hanno raggiunto il punteggio minimo, potranno essere utilizzate per incrementare le risorse delle altre linee di azione, secondo un criterio che verrà definito con successivo atto.

Le imprese beneficiarie dei progetti ammessi a contributo potranno beneficiare anche di aiuti alla formazione per progetti formativi necessari per le finalità degli interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Forme e modalità per la presentazione dei progetti formativi saranno definiti con apposito avviso degli uffici regionali competenti in materia.

5. Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari degli aiuti piccole, medie e grandi imprese, singole o in forma aggregata con o senza organismi di ricerca, come specificato per ciascuna linea di azione A, B e C nel successivo art. 6.

Possono essere beneficiari degli aiuti, in qualità di partner, anche organismi di ricerca, come definiti all'art.3, se presenti in collaborazione effettiva con almeno due imprese.

Le imprese devono essere ubicate nel territorio regionale e regolarmente iscritte presso la CCIAA, ed esercitare un'attività economica, identificata come prevalente, per l'unità locale che realizza il progetto, di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007", nelle sezioni B, C, D, E, F, H, J, M, N, R.

Le imprese partecipanti devono essere economicamente e finanziariamente sane secondo la definizione fornita all'art. 3 del presente bando.

Le imprese, inoltre, devono dimostrare affidabilità economico finanziaria in relazione al progetto da realizzare. A tal fine, in sede di presentazione delle domande, verrà valutata la congruenza tra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto del contributo⁴.

Nel caso di aggregazioni di più soggetti, il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di un singolo proponente, determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio dell'intero partenariato.

⁴ Al fine dell'ammissibilità soggettiva al presente bando, ciascuna impresa proponente deve dimostrare la propria affidabilità economico finanziaria secondo la seguente formula: $\frac{CN}{(CP-I)} > 0,2$ dove:

CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data della domanda.

Per le imprese di nuova costituzione si considera il valore del CN risultante dall'atto costitutivo, qualora alla data del bando non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio;

CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda;

I = importo del contributo richiesto.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda, ovvero

b) l'eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, risultante dalla voce "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" di cui alla voce a) dell'attivo dello stato patrimoniale, ovvero

c) eventuali versamenti in conto capitale deliberati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato.

Si stabilisce che ciascuna impresa, sia in qualità di capofila che come partner, può presentare sul presente bando una sola domanda d'aiuto. Nel caso in cui una impresa abbia presentato due o più domande, anche se riferibili a progetti diversi e/o sulle linee di azione diverse (linea A, B o C), le stesse saranno dichiarate inammissibili con pregiudizio dei benefici spettanti agli altri soggetti dell'eventuale partenariato.

Gli organismi di ricerca, che partecipano al progetto in qualità di partner, devono avere sede legale e/o operativa all'interno del territorio regionale. Tale prescrizione non opera nel caso di organismi di ricerca che partecipano al progetto in qualità di fornitore di servizi di ricerca.

6. Progetti ammissibili

Il proponente (soggetto capofila nel caso di aggregazione di più soggetti) deve chiaramente descrivere il profilo industriale ed economico-finanziario dell'impresa interessata (i profili delle imprese coinvolte nel caso di aggregazione di più soggetti), la strategia aziendale (o le strategie aziendali) entro la quale il progetto si colloca, le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto stesso, le voci di costo per le quali si chiede il cofinanziamento, le altre fonti di finanziamento previste, i tempi e modi di realizzazione del progetto.

La proposta, elaborata sulla base della modulistica prevista in allegato, dovrà esplicitare, tra gli altri elementi, l'indicazione chiara e misurabile dei risultati attesi in termini di innovazione dei processi, nuove formulazioni, prodotti/servizi innovativi attesi, correlati al mercato di riferimento. I risultati attesi misurabili saranno oggetto di una puntuale verifica nell'ambito delle attività di valutazione affidate a soggetti esterni. La Regione Toscana, sulla base degli esiti delle verifiche periodiche, in applicazione del principio di condizionalità, si riserva la possibilità di richiedere una modifica delle attività in corso di svolgimento o di procedere alla revoca dei progetti stessi.

Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti. La proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione (punto 16 dell'ALLEGATO 1), a firma del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti proponenti, che elenchi tutte le domande di finanziamento per programmi di investimento in R&S presentate negli ultimi cinque anni approvate a valere su interventi agevolativi nazionali e/o regionali e/o nell'ambito i programmi europei.

6.1 Linea A

Ambiti applicativi

La presente linea di azione è aperta ai progetti riconducibili a tutti i settori dell'economia regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1242 del 27 dicembre 2011, ha stabilito che le risorse della presente Linea A siano assegnate alle PMI ed eventualmente agli OR in collaborazione effettiva con le PMI, con priorità agli investimenti ricadenti nei PIS relativi ai sistemi e distretti produttivi tipici, ai distretti tecnologici regionali e agli altri clusters industriali regionali, come individuati dal PRS 2011-2015:

Sistemi e distretti produttivi tipici⁵

- Progetto integrato per il Sistema Moda - tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria, concia, orafa;
- Progetto integrato di sviluppo dell'area pratese;

⁵ Documento di riferimento: *Programma regionale di sviluppo 2011-2015*, pagg. 95 e ss.

- Distretto lapideo;
- Distretto cartario;
- Progetti di riqualificazione dei grandi poli industriali;

Distretti tecnologici regionali⁶

- Distretto per le ICT e le telecomunicazioni;
- Distretto per le scienze della vita;
- Distretto tecnologico per i beni culturali;
- Distretto tecnologico dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della green economy;
- Distretto per le tecnologie ferroviarie, l'alta velocità e la sicurezza delle reti;

Altri clusters industriali regionali⁷

- Cluster per l'industria energetica;
- Cluster per la meccanica avanzata e la componentistica;
- Cluster per la nautica e sistemi portuali;
- Cluster per i sistemi logistici integrati;

I progetti non ricadenti nelle aree tematiche/tecnologiche riferite ai precedenti PIS potranno essere ammessi nella seconda fascia della graduatoria della linea A.

Destinatari degli aiuti

Possono essere destinatari diretti delle agevolazioni concesse sulla base del presente bando:

- PMI in forma aggregata⁸; a tal fine si considera aggregazione di PMI, il raggruppamento costituito da almeno 3 imprese;
- organismi di ricerca in collaborazione⁹ con aggregazioni di PMI;

Dimensione del progetto

Non saranno ammessi a finanziamento progetti di R&S, il cui costo totale sia inferiore a 250.000,00 € e superiore a 3.000.000,00 €

6.2 Linea B

Ambiti applicativi

La presente linea di intervento assegna priorità agli investimenti delle imprese e degli OR ricadenti nei seguenti PIS individuati dal PRS 2011-2015:

Distretti tecnologici regionali¹⁰

- Distretto per le ICT e le telecomunicazioni;
- Distretto per le scienze della vita;
- Distretto tecnologico per i beni culturali;

⁶ Documento di riferimento: *Programma regionale di sviluppo 2011-2015*, pagg. 107 e ss

⁷ Documento di riferimento: *Programma regionale di sviluppo 2011-2015*, pagg. 121 e ss

⁸ Per quanto riguarda la nozione di *PMI* e di *aggregazione* si rimanda al precedente art. 3

⁹ Per quanto riguarda la nozione di *organismo di ricerca* e di *collaborazione* si rimanda al precedente art. 3

¹⁰ Vedi nota 6

- Distretto tecnologico dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della green economy;
- Distretto per le tecnologie ferroviarie, l'alta velocità e la sicurezza delle reti;

o ricadenti nei seguenti settori high-tech:

- Meccanica avanzata¹¹
- Fotonica¹²
- Nanotecnologie¹³

Destinatari degli aiuti

Possono essere destinatari diretti delle agevolazioni concesse sulla base del presente bando:

- PMI e grandi imprese singolarmente o in forma aggregata¹⁴;
- organismi di ricerca in collaborazione¹⁵ con imprese.

I progetti non ricadenti nelle aree tematiche/tecnologiche riferite ai precedenti PIS e/o ai precedenti settori high-tech potranno essere ammessi nella seconda fascia della graduatoria della linea B.

Dimensione del progetto

Non saranno ammessi a finanziamento progetti di R&S, il cui costo totale sia inferiore a 3.000.000,00 € e superiore a 15.000.000,00 €. In ogni caso il contributo non può superare i 7.500.000,00 €.

6.3 Linea C

Ambiti applicativi

La presente linea di intervento assegna priorità agli investimenti delle PMI ricadenti nei seguenti PIS individuati dal PRS 2011-2015:

Distretti tecnologici regionali¹⁶

- Distretto per le ICT e le telecomunicazioni;
- Distretto per le scienze della vita;
- Distretto tecnologico per i beni culturali;
- Distretto tecnologico dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della green economy;
- Distretto per le tecnologie ferroviarie, l'alta velocità e la sicurezza delle reti;

o ricadenti nei seguenti settori high-tech:

- Meccanica avanzata¹⁷

¹¹ Documento di riferimento: *Programma nazionale per la ricerca 2005-2007*, pagg. 61 e ss., richiamato dal *Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2011-2013*

¹² Documento di riferimento: *Comunicazione della Commissione "Preparare il nostro futuro: elaborare una strategia comune per le tecnologie abilitanti fondamentali nell'UE" COM (2009) 512*

¹³ Vedi nota 12

¹⁴ Per quanto riguarda la nozione di *piccole, medie e grandi imprese* e di *aggregazione* si rimanda al precedente art. 3

¹⁵ Per quanto riguarda la nozione di *organismo di ricerca* e di *collaborazione effettiva* si rimanda al precedente art. 3

¹⁶ Vedi nota 6

¹⁷ Vedi nota 11

- Fotonica¹⁸
- Nanotecnologie¹⁹;

Destinatari degli aiuti

Possono essere destinatari diretti delle agevolazioni concesse sulla base del presente bando:

- PMI singolarmente

I progetti non ricadenti nelle aree tematiche/tecnologiche riferite ai precedenti PIS e/o ai precedenti settori high-tech potranno essere ammessi nella seconda fascia della graduatoria della linea C.

Dimensione del progetto

Non saranno ammessi a finanziamento progetti di R&S, il cui costo totale sia inferiore a 250.000,00 € e superiore a 3.000.000,00 €

7. Durata del Progetto

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 3 mesi.

Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto.

I beneficiari dei contributi, tuttavia, hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto, poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto, purché concorrano le seguenti condizioni:

- 1) l'inizio del progetto sia successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- 2) i beneficiari diano comunicazione dell'inizio del progetto alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, utilizzando apposita modulistica reperibile on line sul portale di Sviluppo Toscana Spa.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine di medio periodo e finale stabiliti per la realizzazione del programma di investimento, che restano fissati in 12 mesi²⁰ e 24 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto.

8. Effetto d'incentivazione per le grandi imprese

Nel caso in cui fra i soggetti beneficiari sia compresa una grande impresa, quest'ultima dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto, illustrando in che modo l'agevolazione pubblica determina l'aumento delle dimensioni del progetto.

¹⁸ Vedi nota 12

¹⁹ Vedi nota 13

²⁰ Vedi infra art.18

Per “aumento delle dimensioni” del progetto, secondo il punto 6 della Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01, si intende l'aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti) e l'incremento del numero di persone assegnate ad attività di RSI.

La grande impresa beneficiaria dovrà fornire, in un apposito documento (ALLEGATO 9), un'analisi dettagliata sulla fattibilità del progetto in presenza e in assenza di aiuto. Il documento dovrà dimostrare che il contributo pubblico determina l'aumento delle dimensioni del progetto, fornendo:

- una descrizione dettagliata di come il progetto sarebbe realizzato in assenza di contributo;
- una descrizione dettagliata di come il progetto potrà essere realizzato in presenza del contributo.

La relazione, nell'illustrare l'effetto incrementale dell'aiuto pubblico, dovrà dare specifica evidenza agli effetti di accrescimento derivanti dal contributo sui seguenti elementi del progetto e sui relativi costi:

- personale dipendente a tempo indeterminato dedicato anche parzialmente (specificando la percentuale di tempo lavoro dedicato) alla realizzazione del progetto;
- personale assunto a tempo determinato o indeterminato per la realizzazione del progetto e dedicato esclusivamente a tali attività,
- acquisto di beni e servizi di consulenza qualificati per la realizzazione del progetto (costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato).

La Commissione tecnica incaricata di valutare i progetti, esaminerà in maniera specifica la relazione presentata dalla grande impresa al fine di valutare la concreta sussistenza dell'effetto incentivazione. Nel caso in cui l'effetto incentivazione non risultasse dimostrato il progetto non sarà ammesso a finanziamento.

L'effettivo aumento delle dimensioni del progetto sarà inoltre verificato durante le fasi di monitoraggio, svolte con le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.

9. Accordo di partenariato e Accordo sui diritti di proprietà intellettuale

Accordi di partenariato

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese e, eventualmente Organismi di Ricerca, è necessario provvedere alla costituzione dell'RTI/ATS entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT.

L'RTI/ATS dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. l'Atto costitutivo deve prevedere espressamente la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione per quanto riguarda l'esecuzione del progetto;
2. il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:
 - a) stipulare in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, ivi compresa la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, ferma la facoltà per ciascun soggetto mandante componente l'RTI/ATS di provvedere direttamente all'espletamento degli atti contrattuali ed esecutivi necessari per l'attuazione della quota-parte di attività affidata alla propria competenza;
 - b) incassare le somme dovute, sia in acconto sia a saldo, esonerando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad esso mandatario;

Le stesse regole valgono qualora le imprese siano raggruppate nella forma del consorzio.

Accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati

Nei casi di progetti presentati da raggruppamenti, i soggetti richiedenti sono tenuti a sottoscrivere un accordo preliminare, in data antecedente alla presentazione della domanda, per quanto riguarda la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del progetto. Tale accordo preliminare deve essere allegato alla domanda di aiuto.

L'accordo definitivo sulla proprietà intellettuale dovrà essere stipulato e trasmesso a Sviluppo Toscana Spa contestualmente al RTI/ATS.

10. Spese ammissibili

I costi ammissibili per la realizzazione dei progetti di ricerca sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo) dei soggetti proponenti; il costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto deve essere imputato alle spese generali;
- b) spese per strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata dello stesso. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Nel caso in cui l'acquisizione di strumenti e attrezzature avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al programma è calcolato sulla base dei canoni pagati nel periodo di svolgimento delle attività, al netto degli interessi;
- c) spese dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata dello stesso, nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale del progetto. Le spese per i terreni non possono superare il 10% del costo totale del progetto. Le aree e i fabbricati suddetti possono essere ammessi all'agevolazione se nei 10 anni precedenti alla domanda di agevolazione non siano stati oggetto di concessione di aiuto di qualsiasi natura, da parte di enti pubblici locali, nazionali o comunitari ovvero, se lo sono stati, l'ente concedente abbia revocato e recuperato interamente l'aiuto concesso;
- d) spese per servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, ivi inclusi gli oneri connessi alla costituzione dell'ATS/RTI, in caso di aggregazione tra soggetti diversi;
- e) spese della ricerca contrattuale;
- f) costi per l'acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione e spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto);
- g) spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca (organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.);
- h) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca. Le spese generali sono da computare fino al limite massimo del 20% del costo totale del progetto, purché le spese generali siano basate sui costi effettivi collegati all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato²¹; dovranno quindi essere presentati i giustificativi di spesa relativi alla totalità delle spese generali, ovvero un elenco di tutti i giustificativi, riportante gli

²¹ DPR 3/10/2008, n. 196, che recepisce il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8/12/2006

estremi degli stessi. All'interno di questa voce è rendicontabile il costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto, nonché gli oneri relativi alla sottoscrizione della polizza fideiussoria in caso di richiesta di anticipazione;

- i) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota), nel limite del 10% del costo totale del progetto;

Con riferimento alle spese indicate nei commi precedenti si applicano i criteri e le condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

Nel caso di piccole imprese, è compreso anche il costo del titolare di ditta individuale o quello di amministratori e soci dell'impresa, esclusivamente per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione e fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. Tali costi vanno rendicontati nelle voce a) spese di personale.

Con riferimento alla voce di cui alla lett. b) è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva .

I costi di cui alle lettere d), e) e f) sono considerati ammissibili nel limite massimo complessivo del 35 % del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca.

Con riferimento alla voce di cui alla lettera i) sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per materiali di consumo specifico (reagenti, olii, ecc.) e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazione (attrezzi di lavoro, guanti, occhiali, maschere, minuteria metallica ed elettrica, ecc.) acquistate nel periodo di competenza finanziaria dell'intervento. Le spese dovranno essere direttamente imputabili al progetto e saranno documentati da appositi giustificativi di spesa. I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo.

Non sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per servizi reali continuativi e non periodici, beni prodotti in economia, le svalutazioni, imposte e tasse, gli interessi passivi e oneri finanziari, gli oneri straordinari di gestione, beni usati, beni e/o servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;

Tutti gli importi previsti dal bando si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

11. Forma e intensità dell'aiuto

Le intensità base dell'aiuto corrispondono ai massimali previsti dalla Disciplina RSI (art. 5.1.2) , ridotti ciascuno di 10 punti percentuali:

- 40% per la ricerca industriale
- 15% per lo sviluppo sperimentale

Le maggiorazioni si allineano a quelle previste dalla Disciplina RSI (art. 5.1.3):

- quando l'aiuto è destinato a PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- quando comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese ²², indipendenti l'una dall'altra, oppure fra due imprese e un O.R. l'intensità può essere aumentata di 15 punti percentuali.

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi sia nella forma dell'aiuto rimborsabile che non rimborsabile e sono espressi in percentuale rispetto al totale dei costi ammessi del progetto, secondo il seguente schema:

Ricerca industriale

Imprese singole o ATS con una sola impresa e un OR	aiuto non rimborsabile (fondo perduto)	aiuto rimborsabile (finanziamento agevolato)	intensità massima d'aiuto (ESL)
PI	60%	0%	60%
MI	50%	0%	50%
GI	25%	50%	40%
OR	40%	0	40%

RTI o ATS con almeno due imprese e un OR	aiuto non rimborsabile (fondo perduto)	aiuto rimborsabile (finanziamento agevolato)	intensità massima d'aiuto (ESL)
PI	70%	0%	70%
MI	65%	0%	65%
GI (*)	40%	50%	55%
OR	55%	0	55%

(*) se in RTI con almeno una PMI

Sviluppo sperimentale

Imprese singole o ATS con una sola impresa e un OR	aiuto non rimborsabile (fondo perduto)	aiuto rimborsabile (finanziamento agevolato)	intensità massima d'aiuto (ESL)
---	--	--	---------------------------------

²² Per le grandi imprese, la collaborazione deve essere almeno con una PMI.

PI	35%	0%	35%
MI	25%	0%	25%
GI	10%	50%	15%
OR	15%	0%	15%

RTI o ATS con almeno due imprese e un OR	aiuto non rimborsabile (fondo perduto)	aiuto rimborsabile (finanziamento agevolato)	intensità massima d'aiuto (ESL)
PI	50%	0%	50%
MI	40%	0%	40%
GI (*)	15%	50%	30%
OR	30%	0	30%

(*) se in RTI con almeno una PMI

Per beneficiare delle maggiorazioni di intensità di aiuto previste in caso di RTI/ATS, si stabilisce che le grandi imprese dovranno costituire aggregazione con almeno una PMI. Inoltre, nel caso di ATS con la presenza di OR, le maggiorazioni di applicano se sono partner almeno due imprese.

Per le PMI e gli OR gli aiuti di cui al presente bando sono concessi interamente nella forma di aiuto non rimborsabile.

Per le imprese beneficiarie di grandi dimensioni gli aiuti sono concessi in parte nella forma di aiuto non rimborsabile e in parte nella forma di aiuto rimborsabile. Quest'ultima, concedibile nella misura massima del 50% dei costi ammissibili in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, genera un ESL che, cumulato a quello derivante dalla parte di aiuto non rimborsabile, non può in ogni caso eccedere i massimali stabiliti dalla Commissione europea diminuiti di 10 punti percentuale.

Per quanto riguarda la parte di contributo erogato alle grandi imprese nella forma dell'aiuto rimborsabile si rinvia a quanto stabilito al successivo art. 18.

12. Cumulo

Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per lo stesso progetto ed aventi ad oggetto le stesse spese. Il contributo non è cumulabile con il sostegno "de minimis" a favore delle stesse spese ammissibili.

13. Procedure per la selezione dei progetti, formazione della graduatoria e concessione dell'aiuto

13.1 Istruttoria di ammissibilità

I soggetti, di cui all'art. 6, punti 1, 2 e 3, che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Toscana avvalendosi delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, a partire dal 1° febbraio 2012, specifica proposta progettuale corredata di tutta la documentazione di cui all'art. 16.

La proposta progettuale, completa della documentazione richiesta, è sottoposta ad una istruttoria di ammissibilità finalizzata alla selezione dei contraenti sulla base della verifica dei requisiti di cui all'art. 6, punti 1, 2 e 3;

L'esame istruttorio di ammissibilità delle proposte ricevute, avviene dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande al presente bando.

L'attività istruttoria regionale viene svolta dal Settore *Ricerca industriale innovazione e trasferimento tecnologico* della Direzione Generale *Competitività sistema regionale e sviluppo delle competenze* avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del dirigente responsabile del Settore stesso ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 51 del 26.01.2009, n.509 del 15/06/2009 e n. 75 del 1.02.2010 e successive integrazioni.

Qualora, in fase di istruttoria di ammissibilità formale, emerga l'esigenza di completare/integrare la documentazione fornita dal proponente, il responsabile del procedimento, nei limiti consentiti dal presente bando, comunica tramite Sviluppo Toscana S.p.A. la richiesta di integrazioni che deve pervenire entro e non oltre 8 gg. dalla data di ricevimento. In questo caso i termini indicati si intendono sospesi e le integrazioni saranno sottoposte ad istruttoria entro i termini stabiliti dalla L.R. n. 40/2009²³.

In caso di non ammissibilità formale, il responsabile del procedimento, per il tramite di Sviluppo Toscana Spa, provvederà a comunicare l'esito negativo motivato ai soggetti proponenti.

In caso di ammissibilità, la proposta progettuale sarà trasmessa ad una commissione tecnica di valutazione che ne esaminerà i contenuti tecnico-scientifici.

13.2 Commissione tecnica di valutazione

La commissione tecnica di valutazione regionale (in seguito CTV) è nominata con atto del dirigente responsabile del settore *Ricerca industriale innovazione e trasferimento tecnologico* ed è composta da membri interni e esterni all'amministrazione regionale individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n.1019 del 01.12.2008.

La CTV ha il compito, nel rispetto dei criteri fissati dal presente bando, di valutare il contenuto tecnico-scientifico del progetto (valutazione di merito) in base ai criteri definiti al presente articolo.

13.3 Valutazione dei progetti

²³ I termini per la conclusione del procedimento del presente bando sono stabiliti in 120 giorni come previsto dalla deliberazione GR n. 415 del 31.03.2010 attuativa della Legge Regionale 40/2009. Ai sensi dell'art.14 della L.40/2009 il termine di 120 giorni può essere sospeso, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La valutazione di merito, ad opera della CTV, verrà effettuata assegnando un punteggio per ogni criterio di selezione e di premialità. Il punteggio complessivo di ogni progetto è ottenuto dalla somma dei punteggi espressi per ciascun criterio.

Ai fini della valutazione, la CTV può richiedere, ove necessario, integrazioni al soggetto proponente, che è tenuto a fornire le informazioni entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza.

Selezione dei progetti

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione in base ai seguenti criteri di selezione:

criterio di selezione	parametri di valutazione	punteggio fase valutativa	punteggio minimo
A. Grado di innovazione (max 25 punti)	S.1 - Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto ad altre imprese potenzialmente interessate.	Fino a 10	10
	S.2 - Contributo del Progetto di R&S proposto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse.	Fino a 15	
B. Validità tecnica (max 30 punti)	S.3- Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e all'organizzazione	Fino a 20	12
	S.4 - Livello di appropriatezza della definizione e motivazione della proposta di miglioramento e dei parametri di performance connessi al Progetto, inclusa la loro misurazione	Fino a 10	
C. Validità economica (max 20 punti)	S.5 - Pertinenza e congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere	Fino a 20	8
D. Rilevanza aziendale (max 10 punti)	S.6 - Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto.	Fino a 10	4
E. Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto ²⁴ (max 15 punti)	S.7 - Esperienze e competenze delle imprese partecipanti al Progetto di R&S in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Fino a 5	6
	S.8 - Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel Piano di Lavoro.	Fino a 10	

²⁴ Il presente criterio non opera nel caso di manifestazioni di interesse presentati da imprese singole.

I progetti che totalizzeranno complessivamente un punteggio inferiore a 60 saranno ritenuti non ammissibili all'agevolazione.

I progetti che totalizzeranno, all'interno di un singolo criterio di selezione (lettere da A a E), un punteggio inferiore al minimo richiesto, saranno ritenuti non ammissibili all'agevolazione.

Attribuzione del punteggio di premialità

Tutti i progetti che abbiano totalizzato almeno 60 punti in sede di valutazione dei criteri di selezione saranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità. Il punteggio di premialità si somma al punteggio ottenuto con la valutazione dei criteri di selezione e concorre alla definizione del punteggio complessivo del progetto ottenuto in sede di valutazione tecnico-scientifica.

La CTV attribuirà ai progetti il punteggio di premialità quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) progetti proposti da imprese che aderiscono ai poli di innovazione e ai distretti tecnologici²⁵ alla data di presentazione della domanda (nel caso di RTI/ATS tutte le imprese devono aderire a un polo o ad un distretto tecnologico): punti 2;
- b) progetti in aggregazione proposti da imprese appartenenti tutte ad una rete di imprese, formalizzata in contratto di rete ai sensi della L. 33/2009, alla data di presentazione della domanda: punti 2;
- c) progetti presentati da un numero di imprese in aggregazione superiore al numero minimo di tre: 0,5 punto per ogni impresa fino ad un massimo di punti 2;
- d) progetti presentati da imprese giovanili e femminili²⁶ (nel caso di RTI/ATS almeno un'impresa deve essere giovanile o femminile): punti 2;
- e) progetti che assicurino occupazione aggiuntiva durante la realizzazione del progetto o entro la conclusione del progetto con effetti successivi: per un incremento occupazionale aggiuntivo (IOA) maggiore o uguale al 3%²⁷, punti 2; per un IOA maggiore o uguale al 10%, punti 5.

La perdita, nel corso dell'attuazione del progetto, delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) possedute al momento della concessione dell'aiuto, determina riduzione del punteggio premiale. Inoltre, il mancato rispetto delle condizioni alla precedente lettera e) determina revoca del contributo corrispondente al 10% di quanto riconosciuto per la parte di aiuto non rimborsabile.

13.4 Formazione della graduatoria e concessione dell'aiuto

Fermo restando quanto stabilito all'art. 4 circa le priorità in base a cui verranno assegnate le risorse, i progetti di R&S saranno ammessi a contributo sulla base del miglior punteggio assegnato. A parità di punteggio le graduatorie saranno definite in base alla data di presentazione della domanda e, in

²⁵ Poli di innovazione, come riconosciuti e ammessi a finanziamento nell'ambito del bando regionale attuativo della linea di attività 1.2 del POR Creto 2007-2013, approvato con decreto dirigenziale n.6377 del 21.12.2010 e distretti tecnologici di cui alla delibera GR 603/2010 e successive modifiche e integrazioni.

²⁶ Si fa riferimento alla nozione di *PMI giovanili*, *PMI femminili*, come definite ai punti f, e g dell'art.1 del regolamento degli interventi previsti dalla Legge Regionale 21/2008, allegato A alla DGR 907 del 24 ottobre 2011. Ai fini del presente bando, il possesso del requisito di *PMI femminile*, *giovanile*, è dichiarato dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/00.

²⁷ L'incremento occupazionale aggiuntivo è il rapporto tra l'occupazione aggiuntiva e il numero di ULA in servizio presso la sede operativa all'inizio del progetto.

caso di ulteriore parità, all'ora di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui venga richiesta ulteriore documentazione, in base alla data di ricevimento del completamento della stessa.

L'attività di valutazione e selezione dei progetti ad opera della CTV si conclude con la predisposizione e la pubblicazione sul BURT delle graduatorie delle domande, distinguendo tra quelle ammesse e non ammesse alla valutazione e, all'interno di quelle ammesse alla valutazione, tra quelle ammesse a finanziamento, ammesse con riserva di risorse e non ammesse per mancato raggiungimento del limite minimo di punteggio.

La Regione Toscana provvederà, per il tramite di Sviluppo Toscana S.p.A., negli 8 giorni successivi alla pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio di apposita comunicazione scritta alle imprese contenente i risultati della valutazione.

14. Adempimenti successivi all'ammissione

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese, i soggetti beneficiari ammessi a contributo dovranno stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni e costituirsi, nel caso in cui non vi abbiano provveduto precedentemente alla data della domanda di aiuto, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Scopo (RTI/ATS).

L'atto costitutivo, unitamente all'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati di cui all'art. 9, dovrà essere trasmesso via Posta Elettronica Certificata a Sviluppo Toscana Spa entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURT.

Entro lo stesso termine e nel solo caso in cui siano state apportate al progetto delle modificazioni finanziarie o tecniche in sede di valutazione tecnico-scientifica, i soggetti ammessi a finanziamento, sia singoli che aggregazioni, dovranno presentare sul portale di Sviluppo Toscana il progetto finale di investimento modificato secondo le prescrizioni della CTV.

Il mancato rispetto di questi termini, sarà considerato come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e determina la revoca dell'intero finanziamento (rimborsabile e non) secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 23.

15. Modalità e termini di presentazione dei progetti

Le domande di aiuto sono redatte esclusivamente on line accedendo al sistema informatico al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandounico2012>, dovranno essere firmate digitalmente senza alterarle ossia senza modificare il testo in pdf così come fornite dall'organismo intermedio (ad esempio tramite carta dei servizi rilasciata da Infocamere e software Dike) e inoltrate per via telematica, complete di tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori descritti negli articoli successivi, a partire dalle ore 09.00 del 1 febbraio 2012 fino alle ore 17.00 del 15 marzo 2012, pena la non ammissibilità delle stesse. Tali domande si considerano pervenute all'organismo intermedio contestualmente alla presentazione della domanda on line.

Le domande di aiuto sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo (tale adempimento viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'agenzia delle entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare in domanda. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di contributo dovrà essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda domanda di contributo sul sistema informatico.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico di Sviluppo Toscana Spa ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta al successivo art.16, ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando, non saranno considerate ammissibili.

Accesso al sistema per la compilazione on-line

Il legale rappresentante del soggetto proponente per accedere alla compilazione della domanda di contributo, dovrà richiedere a Sviluppo Toscana, all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandounico2012> il rilascio delle chiavi di accesso al sistema informativo.

Le credenziali di accesso verranno rilasciate dal giorno di apertura del bando e sino alle ore 12.00 del giorno precedente la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto.

Per richiedere l'accesso il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà fornire i propri dati anagrafici e quelli della società compilando la scheda on line e allegando (upload), in formato elettronico pdf, i seguenti documenti:

1. carta d'identità del legale rappresentante;
2. codice fiscale del legale rappresentante;
3. atto di nomina o conferimento dei poteri di rappresentanza legale e auto dichiarazione di conformità all'originale;

in caso di persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto promotore andranno allegati anche:

1. Carta d'identità del procurato;
2. Codice fiscale del procurato;
3. Copia dell'Atto di procura e auto dichiarazione di conformità all'originale da parte del procurato.

Sviluppo Toscana, verificata la correttezza formale della richiesta e degli allegati, invierà le credenziali d'accesso direttamente alla casella di posta elettronica indicata in fase di compilazione.

La mail per l'assistenza al bando durante l'apertura, per informazioni e supporto alla compilazione è la seguente: assistentzabandounico2012@sviluppo.toscana.it ; in alternativa è prevista l'assistenza telefonica al n. di telefono 0585/7981.

16. Dichiarazioni da compilare e documenti da trasmettere

Per la presentazione della proposta progettuale occorre inviare nei modi e nei termini previsti i seguenti documenti:

A) DOMANDA ON LINE per partecipare alla selezione, secondo i termini e le modalità descritte al precedente art.15 (ALLEGATO 1) contiene la domanda e le dichiarazioni del proponente, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

B) SCHEDA TECNICA E PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto di ricerca, redatti secondo gli schemi di cui all'ALLEGATO 2 e all'ALLEGATO3, predisposti dal soggetto proponente/capofila;

C) Dichiarazione delle DIMENSIONE AZIENDALE, per ciascun soggetto proponente, (ALLEGATO 4);

- D) Solo nel caso di RTI/ATS, DICHIARAZIONE D'INTENTI (ALLEGATO 5), sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti proponenti;
- E) Dichiarazione AIUTI ILLEGALI, sottoscritta da ciascun soggetto proponente (ALLEGATO 6);
- F) Dichiarazione AMBIENTALE, sottoscritta da ciascun soggetto proponente (ALLEGATO 7);
- G) Scheda per la rilevazione degli INDICATORI, predisposta dal soggetto proponente/capofila, (ALLEGATO 8);
- H) Solo per le grandi imprese, dichiarazione dell'EFFETTO INCENTIVANTE (ALLEGATO 9);
- I) Solo per le grandi imprese, scheda del MERITO CREDITIZIO, comprensiva della documentazione richiesta all'art.18.2 del bando, (ALLEGATO 10).

Precisazioni

Nel caso in cui il progetto sia presentato da:

- soggetti costituiti in forma di RTI/ATS: le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;
- imprese aggregate in forma di consorzio o società consortile: le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati, oltre che dal consorzio o società consortile, da ciascuna impresa delle imprese consorziate che prende parte alla realizzazione del progetto;
- i soggetti che si impegnano a costituire un RTI/ATS: le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che ha sottoscritto la dichiarazione di intenti.

17. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie relative al presente bando, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di Sviluppo Toscana S.p.A. L'indirizzo di PEC verrà indicato alle imprese partecipanti al bando con successiva comunicazione di Sviluppo Toscana S.p.A..

Pertanto, tutte le imprese che intendono partecipare al presente bando dovranno dotarsi e comunicare, inserendola nella procedura on-line di presentazione della domanda definitiva, la propria casella di PEC.

Tutte le comunicazioni ufficiali da parte delle imprese beneficiarie all'Amministrazione relative al presente bando (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc...) dovranno essere fatte tramite PEC di Sviluppo Toscana S.p.A..

18. Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario, secondo le modalità e i termini descritti di seguito.

18.1 Aiuto non rimborsabile

Per la parte di finanziamento concessa nella forma dell'aiuto non rimborsabile ARTEA provvederà a emanare apposite linee guida per la rendicontazione dei progetti che renderà disponibili ai beneficiari attraverso il proprio sito web.

Modalità di rendicontazione e domande di pagamento

Le domande di pagamento devono essere redatte esclusivamente on line sul sito Internet di ARTEA www.artea.toscana.it e si distinguono in :

a) Domanda a titolo di anticipo (facoltativa)

E' facoltà del beneficiario richiedere un anticipo pari al 70 % del contributo non rimborsabile. La domanda può essere richiesta a titolo di anticipo direttamente ad ARTEA entro i termini e secondo le modalità che verranno precisate nella lettera di comunicazione di ammissione a finanziamento. La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA²⁸ organismo pagatore, resa secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale ed inserito nel sistema informatico di ARTEA.

ARTEA provvederà ad accertare l'idoneità dell'istituto emittente in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

b) Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il primo periodo di rendicontazione si conclude entro 12 mesi dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione di tale primo periodo il beneficiario/capofila deve rendicontare il 40% dell'investimento ammesso. Nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di anticipo di cui al punto a), il beneficiario/capofila presenta, contestualmente alla rendicontazione, la domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, nella misura del 40% del contributo concesso a titolo di aiuto non rimborsabile. La rendicontazione e la domanda di pagamento devono essere presentate ad ARTEA. La rendicontazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica di medio periodo sullo stato di avanzamento del progetto, redatta sulla base dello schema fornito dalla Regione e disponibile sul sito di ARTEA. La mancata rendicontazione delle spese per il 40% dell'investimento e/o alla mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, determinerà la revoca dell'intero finanziamento (rimborsabile e non) secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art.23.

c) Domanda a saldo (obbligatoria)

Il secondo ed ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro 24 mesi dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione del secondo periodo di rendicontazione il beneficiario/capofila deve rendicontare la parte residua dell'investimento ammesso e presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo. La domanda deve essere presentata ad ARTEA unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di ARTEA;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07).

²⁸ Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, ARTEA acquisisce e verifica la conformità della polizza fideiussoria presentata, che la scadenza della garanzia abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'investimento, maggiorata di sei mesi e che l'importo garantito corrisponda al 110% dell'anticipazione richiesta salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA

Saranno, inoltre, considerate parte integrante della rendicontazione finale le schede definitive di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

Il saldo del contributo concesso avverrà nei limiti dei costi riconosciuti ammissibili in seguito alla verifica della rendicontazione presentata.

La Regione Toscana verificherà lo stato di avanzamento del progetto, la sua effettiva realizzazione, la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti sia in fase di valutazione intermedia che finale.

18.2 Aiuto rimborsabile

Per le sole grandi imprese, per la parte di finanziamento concessa nella forma dell'aiuto rimborsabile, il soggetto gestore incaricato provvederà ad emanare apposite linee guida per la gestione finanziaria dell'erogazione e del rimborso. L'erogazione dell'aiuto e l'eventuale svincolo della fideiussione sono subordinati alla verifica della posizione dell'impresa nelle centrali rischi e alla verifica del regolare pagamento dei contributi risultanti dal DURC.

Modalità di intervento

L'erogazione dell'aiuto rimborsabile verrà effettuato dal soggetto gestore incaricato su domanda da parte del soggetto beneficiario nelle seguenti modalità:

a) domanda di pagamento dell'aiuto rimborsabile a titolo di anticipo (facoltativa). E' facoltà del beneficiario richiedere un anticipo pari al 100 % del contributo rimborsabile. La domanda è da inoltrare entro i termini e secondo le modalità che verranno precisate nella lettera di comunicazione di ammissione a finanziamento, e dovrà essere corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB, resa secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale e disponibile sul sito web del soggetto gestore incaricato;

b) domanda di pagamento dell'aiuto rimborsabile a saldo (obbligatoria), da inoltrare entro i termini e secondo le modalità previste per l'erogazione a saldo dell'aiuto non rimborsabile e nelle linee guida predisposte dal soggetto gestore incaricato;

L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla verifica della posizione dell'impresa nelle centrali rischi e alla verifica del regolare pagamento dei contributi risultanti dal DURC. L'erogazione avverrà successivamente all'erogazione da parte di Artea dell'aiuto non rimborsabile.

Il finanziamento agevolato viene concesso nella forma del prestito rimborsabile alle seguenti condizioni: il rimborso dell'aiuto è effettuato a tasso agevolato del 3%, in 7 anni, con rate semestrali a capitale costante; la durata del preammortamento aggiuntiva al piano di rientro è di due semestri. Il piano di rientro sarà allegato al contratto stipulato per l'erogazione a saldo dell'aiuto rimborsabile. Le modalità inerenti il rimborso del finanziamento agevolato saranno inserite in apposite linee guida pubblicate sul sito web del soggetto gestore incaricato.

Misura dell'agevolazione

Il valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari alla differenza tra il totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea applicabile al momento della concessione dell'aiuto e gli interessi calcolati al tasso del 3%. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).

Tale ESL, congiuntamente alla parte di contributo concesso in forma di aiuto non rimborsabile, non potrà superare in ogni caso i limiti d'aiuto stabiliti dal bando. Se ciò accadesse, la parte di contributo concessa nella forma dell'aiuto rimborsabile sarà ridotta, in modo tale da riportare l'ESL dell'impresa entro i limiti previsti.

Modalità applicative

Domanda di ammissione all'agevolazione

In sede di presentazione della domanda, la grande impresa, in qualità di beneficiario unico, capofila o partner di progetto, è tenuta alla compilazione del quadro relativo al merito creditizio (ALLEGATO 10), fornendo tutte le informazioni richieste. Ogni grande impresa, in virtù del rating che le viene attribuito dal soggetto gestore incaricato, avrà un proprio tasso di interesse "vigente" e quindi un proprio risparmio di interessi espresso in Equivalente Sovvenzione Lorda;

Alla domanda di ammissione all'agevolazione devono essere allegati:

- copia del bilancio approvato degli ultimi due esercizi; situazione economica e patrimoniale di periodo aggiornata a data non anteriore a 4 mesi alla data di presentazione della domanda;
- per le imprese costituite da meno di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione: primo bilancio (se esiste); situazione economica e patrimoniale di periodo; conto economico previsionale per i due anni successivi; piano finanziario con indicazione della corretta copertura dell'investimento non agevolato e/o non agevolabile; idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo che sarà reso disponibile sul sito web del soggetto gestore;
- elenco dei debiti a medio termine, con indicazione della data di scadenza del finanziamento;
- elenco degli affidamenti bancari e dei relativi utilizzi;
- stampa delle risultanze della Centrale Rischi alla data più recente;
- copia della documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti con l'Erario e/o Enti Previdenziali;
- dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento e la tutela dei dati personali.

19. Valutazione intermedia e finale

I progetti di ricerca, oltre alla valutazione preliminare per accedere al finanziamento, sono sottoposti a verifica intermedia e finale dei risultati conseguiti.

La valutazione intermedia e finale verrà effettuata sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegate alle rendicontazioni, come specificato nell'art. 18. La valutazione intermedia e finale accerterà la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, la congruenza delle spese sostenute, la corrispondenza del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti all'art. 6.

Le relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva dovranno essere elaborata secondo un modello redatto conformemente alle indicazioni che verranno date dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di ARTEA.

20. Pubblicazioni

Il Beneficiario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi e pubblicitari destinati al pubblico in conformità all'art. 8 e ss. del Regolamento (CE) n. 1828/06, e del Piano di comunicazione, del POR CreO ed ai relativi atti attuativi adottati dalla Regione Toscana.

Il soggetto beneficiario autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, le valutazioni in itinere e la valutazione dei risultati della ricerca, nel rispetto della tutela dei dati personali e delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema informativo regionale dalla competente struttura regionale.

Ogni pubblicazione inerente il progetto di ricerca ed i risultati di ricerca, in qualunque forma, dovrà recare l'indicazione del determinante contributo regionale a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" anni 2007-2013, e riportare il logo dell'Unione Europea.

21. Obblighi dei beneficiari

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, ed in particolare dei regolamenti 1083/2006, 1080/2006 e 1828/2006 della Commissione Europea e del presente Bando, il Beneficiario/Raggruppamento si impegna a:

- realizzare il progetto almeno nella misura del 70% dell'importo ammesso al contributo, pena la revoca dello stesso; tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario;
- realizzare il progetto, conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto stesso, entro 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroga concessa ai sensi dell'art.7;
- rendicontare le spese effettivamente sostenute nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e i 24 mesi successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroga concessa ai sensi dell'art.7;
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo ed, in ogni caso, fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma Operativo Regionale CREO;
- non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati con l'operazione agevolata, compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, per almeno 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo. Per quanto riguarda i prototipi e gli impianti sperimentali o dimostrativi utilizzati a scopi industriali, i costi corrispondenti devono essere decurtati del valore derivante dall'alienazione a terzi o dall'acquisizione patrimoniale a fini produttivi secondo quanto previsto dalla Disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01;
- mantenere i requisiti di soggetti beneficiari specificati all'art. 5 del bando per tutta la durata del progetto e, comunque, per il tempo previsto dalla normativa di riferimento;
- comunicare immediatamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante lo svolgimento del Progetto e riguardante i requisiti di soggetti beneficiari specificati all'art. 5 del bando;
- rispettare le normative del FESR ed adempiere a quanto previsto per la gestione ed il monitoraggio del finanziamento. In particolare, a pena di revoca, il beneficiario capofila è obbligato

ad inviare le schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento²⁹;

- rispettare, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, le prescrizioni contenute nelle linee guida per la rendicontazione e linee guida per le varianti che verranno adottate dalla Regione Toscana. Eventuali modifiche alle prescrizioni richiamate conseguenti al mutamento della normativa comunitaria e/o nazionale e/o regionale, saranno comunicate tempestivamente al beneficiario capofila dalla Regione Toscana.
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (CE) 1828.06;
- comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata, al Responsabile del procedimento, l'eventuale rinuncia al contributo.

Il Beneficiario/Raggruppamento si impegna, inoltre, a favorire lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e la diffusione dei risultati sul territorio regionale, con lo specifico obbligo, per la grande impresa, di massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale.

Si ricorda, infine, l'obbligo previsto dal POR CReO secondo cui la grande impresa crea occupazione aggiuntiva sul territorio regionale senza riduzione di occupazione nel territorio dell'UE e senza determinare delocalizzazione da altro Stato membro dell'UE.

22. Modifiche del progetto e variazioni del partenariato

Modifiche

Il piano finanziario approvato può essere modificato con variazioni tra le voci di spesa nella misura massima del 30% e soltanto una volta durante il periodo di realizzazione del progetto. E' ammessa, inoltre, un'ultima modifica del piano finanziario in chiusura di progetto, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione dello stesso, nella misura massima del 10%. I limiti del 30% o del 10%, vengono calcolati sulla voce di spesa di entità minore tra quelle oggetto di modifica.

Rispetto al piano finanziario approvato sono inoltre consentite variazioni nella misura massima del 30%, o del 10% in chiusura di progetto, dei costi totali di competenza di ciascun partner, dando opportuna spiegazione della modifica delle attività di competenza di ciascun partner. I limiti del 30% o del 10%, vengono calcolati in relazione al contributo del partner che percepisce il finanziamento di minore entità.

Variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti nel presente articolo non sono in alcun modo consentite.

Le modifiche del piano finanziario dovranno essere presentate in forma di istanza on line mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. e secondo le modalità, condizioni e termini previsti in apposite linee guida pubblicate sulla pagina web di Sviluppo Toscana S.p.A.

Variazioni della composizione del partenariato proponente

²⁹ Vedi Regolamento U.E. 1083/2006

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato proponente ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca del contributo³⁰.

E' ammesso che uno o più partner escano dall'aggregazione esclusivamente a condizione che l'investimento totale realizzato da parte del/i partner/s uscente/i non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto. I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività lasciate da svolgere da parte del/i partner/s uscente/i fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata del nuovo riparto dei compiti e attività.

Il/I partner uscito/i dall'aggregazione può/possono essere sostituito/i da nuovi partner a condizione che i nuovi partner posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal presente bando. Inoltre i partner che intendono entrare in sostituzione nell'aggregazione del progetto sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner, per rinuncia esplicita o per estromissione da parte del partenariato, ha come effetto la revoca individuale del contributo ed eventuale restituzione delle somme percepite, secondo il dettato dell'art. 23 del bando.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono in alcun modo valide ai fini della rendicontazione delle spese, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Contrariamente, le stesse sono considerate valide al fine della realizzazione del progetto e concorrono al raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al S.A.L intermedio e a saldo finale.

Le variazioni di partenariato, che devono essere motivate, sono richieste dal soggetto capofila e sottoscritte dal partner uscente e dal/i partner/s che eventualmente intendono subentrare. In ogni caso è fatto obbligo di modifica dell'RTI o del Consorzio o società consortile. Le variazioni della composizione del partenariato, al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto, dovranno essere presentate in forma di istanza on line mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana spa e secondo le modalità, condizioni e termini previsti in apposite linee guida pubblicate sulla pagina web di Sviluppo Toscana S.p.A.

23. Controlli, decadenza e revoche

Controlli

La Regione Toscana, direttamente o tramite ente a ciò autorizzato, si riserva di effettuare in ogni momento controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445.00 in sede di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ogni altro controllo previsto dalla normativa di riferimento. La Regione Toscana, in proprio o tramite ente a ciò autorizzato, e/o i Competenti Organi Nazionali o Comunitari effettueranno, altresì, in ogni momento, controlli documentali ed ispezioni presso il beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse.

Cause di annullamento e decadenza

Il beneficiario decade dal beneficio del contributo assegnato nei seguenti casi:

³⁰ Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni...ecc. Il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

- contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445.00, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- perdita dei presupposti e/o dei requisiti essenziali sussistenti alla data di presentazione della domanda da parte del singolo beneficiario o del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 9 L.R. 35.00 e ss. mm. e ii., in caso di accertata indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali, o di irregolarità della documentazione prodotta, imputabile al singolo beneficiario (dolo o colpa grave) e non sanabile, è disposta la revoca totale del finanziamento e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che sarà determinata dal Settore procedente nella misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Revoche

La Regione Toscana procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo accertamento dell'inadempienza di seguito specificate da parte del beneficiario. Il decreto di revoca dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione.

In particolare, la Regione procede alla revoca del contributo, in modo totale o parziale, nei seguenti casi:

- rinuncia al contributo da parte del beneficiario
- inerzia, rispetto agli obblighi di cui agli artt. 7,8,9,10,13,14,18,19,20,21,22 del beneficiario o realizzazione parziale de progetto, non autorizzata dalla Regione Toscana;
- realizzazione del progetto in modo difforme da quella autorizzata;
- alienazione, cessione, distrazione dall'uso previsto dei beni acquistati, compreso l'eventuale prototipo oggetto del contributo, salvo quanto previsto dall'art. 21 relativamente ai prototipi, entro 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;
- qualora il singolo beneficiario sia soggetto a procedure di concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa e fallimento;
- inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel bando emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dagli enti a ciò preposti;
- per violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, incluse le disposizioni in materia di pubblicità di cui al art. 20 del presente bando;
- in caso di grande impresa, nel caso in cui non sia dimostrato l'effetto incentivazione sull'aumento delle dimensioni del progetto.

Nel caso in cui alla data della revoca le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti del beneficiario.

Procedimento di revoca

Il Responsabile del procedimento, qualora siano verificate le circostanze che danno luogo alla revoca del contributo, comunica tramite raccomandata AR o tramite PEC agli interessati l'avvio del procedimento, con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, presso i quali si può prendere visione degli atti, e assegna ai destinatari un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire mediante raccomandata AR o tramite PEC degli stessi al responsabile del

procedimento. Nel caso di raccomandata AR, ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Qualora necessario, il responsabile del procedimento può richiedere ulteriore documentazione o convocare direttamente i soggetti interessati.

Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, esaminate le risultanze istruttorie, il Responsabile del procedimento, qualora ritenga fondate le controdeduzioni o gli scritti difensivi, determina il mantenimento del contributo o, in caso contrario, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e l'importo da recuperare, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in vigore.

Nel caso di erogazione a titolo di anticipo, qualora il beneficiario non adempia a quanto previsto nel provvedimento in ordine alla restituzione delle somme conseguenti alla revoca del finanziamento, la Regione Toscana, mediante ARTEA o altro soggetto incaricato, procederà all'escussione della fideiussione.

Per quanto non richiamato al presente articolo, si applica la Legge 241.90 e ss. mm. ii. sul procedimento amministrativo.

24. Spese inammissibili, divieto di storni e restituzione di somme

Non sono finanziabili le spese riconducibili ad attività realizzate precedentemente all'inoltro della richiesta da parte del beneficiario.

L'utilizzo del finanziamento è esclusivamente vincolato allo svolgimento del progetto di ricerca e i soggetti beneficiari non potranno, per nessun motivo, stornare i fondi accreditati per far fronte a spese non autorizzate.

25. Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento

I dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al presente bando saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo, in conformità al D. Lgs. 30.06.03, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445.00 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241.90 e ss.mm.ii;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196.03 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale;

- responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dott.ssa Angelita Luciani, Responsabile pro tempore del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;

- responsabili esterni del trattamento sono, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, Sviluppo Toscana S.p.A., l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA e il soggetto incaricato per l'aiuto rimborsabile alle grandi imprese;

- per la Regione Toscana, gli incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti della Regione Toscana assegnati al Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico.

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.196.03, rivolgendosi all'indirizzo por15_16@regione.toscana.it.

26. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Ricerca, Innovazione e trasferimento tecnologico" della D.G. Competitività Sistema regionale e Sviluppo delle Competenze, Dott.ssa Angelita Luciani.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/90 e s.m.i e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/09 e s.m.i viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Ricerca, Innovazione e trasferimento tecnologico" della D.G. Competitività Sistema regionale e Sviluppo delle Competenze, con le modalità di cui all'art. 5 della citata Legge.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: por15_16@regione.toscana.it.

27. Norme finali

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - domanda
ALLEGATO 2 - scheda tecnica
ALLEGATO 3 - piano finanziario
ALLEGATO 4 - dimensione
ALLEGATO 5 - dichiarazione di intenti
ALLEGATO 6 - aiuti illegali
ALLEGATO 7 - dichiarazione ambientale
ALLEGATO 8 - indicatori
ALLEGATO 9 - effetto incentivazione
ALLEGATO 10 - merito creditizio